

Capitolo 1 LAVATURA, PULITURA A SECCO ED A UMIDO – TINTURA DI ABITI ED INDUMENTI

Sommario

Sezione 1^ - Rapporti tra pulitintolavanderie e privati		
Ricevimento della merce e disposizioni per la lavorazione	Art.	1
Riuscita della tintura	»	2
Termini della riconsegna	»	3
Termini per il ritiro	»	4
Verifica degli oggetti	»	5
Smarrimento degli oggetti	»	6
Risarcimento danni	»	7
Sezione 2^ - Rapporti tra industriali ed esercenti pulitintori		
Rapporti tra industriali e pulitintori	»	8
Sezione 3^ - Rapporti tra lavanderia e privati		
Ritiro e consegna	»	9
Reclami	»	10
Smarrimento degli oggetti	»	11
Sezione 4^ - Lavorazione per conto di altre lavanderie		
Ritiro della biancheria	»	12
Biancheria e indumenti di particolare valore	»	13
Responsabilità della lavanderia	»	14
Riconsegna	»	15
Termine della riconsegna	»	16
Verifica	»	17
Smarrimento degli oggetti	»	18

Sezione 1^ - Rapporti tra pulitintolavanderie e privati

Art. 1 – Ricevimento della merce e disposizioni per la lavorazione.

All'atto del ricevimento della merce, il pulitintore verifica il capo e l'etichetta. Il committente è tenuto a segnalare i capi di particolare pregio e valore.

La pulitintolavanderia rilascia al committente una ricevuta che costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Art. 2 – Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere la seconda tintura, in colore più scuro o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

Art. 3 - Termini della riconsegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza a favore della pulitintolavanderia per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 4 – Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la pulitintolavanderia ha facoltà di applicare un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 5 – Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i due giorni lavorativi successivi alla riconsegna suddetta.

Art. 6 – Smarrimento degli oggetti.

La merce si considera smarrita dopo 60 giorni dalla data in cui il cliente ne ha chiesto la restituzione.

Art. 7 – Risarcimento danni.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una, anche parziale ma alterante, smacchiatura da parte del committente.

La pulitintolavanderia ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

Sezione 2^a - Rapporti tra industriali ed esercenti pulitintori

Art. 8 – Rapporti tra industriali e pulitintori.

Nei rapporti tra lavanderie e tintorie propriamente dette ed i pulitintori che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

L'articolo 3 si applica integrato dai seguenti commi.

Il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di 5 per il lavaggio chimico e di 10 per la tintura.

Quando le esigenze tecniche richiedano termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Non si risponde della merce non reclamata dopo 180 giorni dal termine per la riconsegna.

L'articolo 4 si applica semprechè il ritiro e la riconsegna degli indumenti non debbano essere eseguiti dall'industriale.

Al termine dei due giorni lavorativi, di cui all'articolo 5, è sostituito il termine di giorni 10.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una, anche parziale, smacchiatura da parte del pulitintore.

Al termine di giorni 60 di cui all'articolo 6, è sostituito il termine di giorni 30.

Sezione 3[^] - Rapporti tra lavanderia e privati

Art. 9 –Ritiro e consegna

Gli indumenti da lavare possono essere ritirati al domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente deve comunque unire al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Art. 10 –Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre 7 giorni dalla riconsegna.

Art. 11 –Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo sei settimane dal termine di riconsegna.

Sezione 4[^] - Lavorazione per conto di altre lavanderie

Art. 12 –Ritiro della biancheria.

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale rilascia una copia a titolo di ricevuta.

Art. 13 –Biancheria e indumenti di particolare valore.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia i capi di particolare valore.

La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi particolare responsabilità.

Art. 14 – Responsabilità della lavanderia.

La lavanderia deve eseguire il lavoro commesso a regola d'arte.
La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori dei tessuti che non abbiano tinte solide.
La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 12, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 15 – Riconsegna.

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza restituzione della distinta-ricevuta di cui all'articolo 12.
Salvo i casi in cui il ritiro e la riconsegna della biancheria vengono eseguiti dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro il termine di due mesi dalla loro consegna.

Art. 16 – Termine della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.
Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

Art. 17 – Verifica

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.
In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di presa e di consegna.

Art. 18 – Smarrimento degli oggetti.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna ai sensi dell'articolo 16, non si considera smarrito prima del ventesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta.